



ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER L'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PREDISPORRE IL MECCANISMO DI EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, RTS N. 2018/389 CHE INTEGRA LA DIRETTIVA 2015/2366 (c.d. PSD2)

(delibera 399 del 16 luglio 2019)

LEGENDA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Circolare n. 285	Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche"
Disposizioni di vigilanza IP/IMEL	"Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" del 17 maggio 2016 – Provvedimento del 23 luglio 2019
Servizio RIV	Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza
Capo del Dipartimento	Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia
RTS n. 2018/389	Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017

Provvedimento delegato	Servizio Competente	Soggetti delegati	Condizioni di esercizio della delega	Fonte normativa
<p>Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza (c.d. interfaccia di <i>fall-back</i>) previsto dall'art. 33, par. 4, RTS n. 2018/389 – da parte di banche e gruppi bancari <i>significant</i></p>	RIV	<p>Congiuntamente: Capo del Servizio RIV - Capo del Dipartimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. l'intermediario ha aderito a una "soluzione di sistema" sviluppata in conformità con i requisiti richiesti dalla Direttiva e dalle norme tecniche di attuazione e sorvegliata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 TUB; ii. tale soluzione è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di settore; iii. l'intermediario ha pianificato la pubblicazione sul proprio sito web, sia per l'interfaccia dedicata sia per l'interfaccia utente, degli indicatori di performance e di disponibilità espressamente previsti dall'ABE; iv. l'interfaccia dedicata prevede, ai fini dell'autenticazione e dell'accesso, al più lo stesso numero di passaggi per l'interfaccia resa disponibile all'utente dei servizi di pagamento; v. l'intermediario ha avviato in produzione l'interfaccia dedicata e ha reso nota al mercato la possibilità di utilizzarla per almeno tre mesi; vi. non sono emersi problemi o eventuali problemi sono stati risolti nei termini previsti dai livelli di servizio. 	<ul style="list-style-type: none"> - art. 33, comma 6, RTS n. 2018/389 - Circolare n.285 - Disposizioni di vigilanza per IP/IMEL
<p>Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza (c.d. interfaccia di <i>fall-back</i>) previsto dall'art. 33, par. 4,</p>	RIV	<p>Congiuntamente: Titolare della Divisione Supporto statistico e informatico del Servizio RIV - Capo del Servizio RIV</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. l'intermediario ha aderito a una "soluzione di sistema", sviluppata in conformità con i requisiti richiesti dalla direttiva e dalle norme tecniche di attuazione e sorvegliata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 TUB; ii. tale soluzione è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di settore; 	<ul style="list-style-type: none"> - art. 33, comma 6, RTS n. 2018/389 - Circolare n.285 - Disposizioni di vigilanza per IP/IMEL

<p>RTS n. 2018/389 – da parte di banche e gruppi bancari <i>less significant</i>, succursali di banche extra-UE, IP e IMEL non appartenenti a gruppi, Poste Italiane per l'attività di Bancoposta.</p>			<ul style="list-style-type: none"> iii. l'intermediario ha pianificato la pubblicazione sul proprio sito web, sia per l'interfaccia dedicata sia per l'interfaccia utente, degli indicatori di performance e di disponibilità espressamente previsti dall'ABE; iv. l'interfaccia dedicata prevede, ai fini dell'autenticazione e dell'accesso, al più lo stesso numero di passaggi per l'interfaccia resa disponibile all'utente dei servizi di pagamento; v. l'intermediario ha avviato in produzione l'interfaccia dedicata e ha reso nota al mercato la possibilità di utilizzarla per almeno tre mesi; vi. non sono emersi problemi o eventuali problemi sono stati risolti nei termini previsti dai livelli di servizio. 	
--	--	--	---	--

È inoltre delegata – ai medesimi soggetti delegati per il rilascio dei provvedimenti di esenzione - l'assunzione del provvedimento finale di diniego conseguente all'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 già assunto dal Direttorio, allorché i soggetti istanti non abbiano presentato osservazioni in esito allo stesso.